



COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE TRIBUTI, RELAZIONI ESTERNE E CULTURA

DETERMINAZIONE NUMERO 17 DEL 18-07-18

N. 160
Reg. Gen.

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL MUSEO DEL TARTUFO E DEL SISTEMA MUSEALE LOCALE DI ACQUALAGNA-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PROCEDURA DI GARA ALLA S.U.A. PROVINCIA DI PESARO E URBINO-APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.=

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Municipale n.40 del 08/05/2018 è stato approvato il progetto scientifico e il progetto tecnico di livello definitivo del "Museo del Tartufo";

PRESO ATTO che si prevede la realizzazione del Museo di cui sopra entro il 28 ottobre 2018 e che lo stesso entrerà a far parte del sistema museale locale di Acqualagna che già comprende la Casa Natale Enrico Mattei, il Museo di Arte contemporanea e il Museo Archeologico Pitinum Mergens;

VISTO che con la delibera della Giunta Municipale n. 56 del 03/07/2018 è stato stabilito di affidare la concessione della gestione del Museo del Tartufo e del Sistema Museale locale di Acqualagna, mediante procedura ad evidenza pubblica aperta ;

RITENUTO di quantificare l'importo a base di gara dell'appalto in euro 61.500,00 oltre all'IVA ;

PRESO ATTO che gli importi sono calcolati sulla base del costo orario di € 20,50 al netto dell'Iva di legge.

La prestazione consiste in un numero annuo complessivo di **1.000 ore**, totale 3.000 ore in 3 anni, per i servizi di accoglienza, sorveglianza e gestione.

Tale stima riveste un valore puramente indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale, non dando diritto ad alcuna pretesa da parte del concessionario.

VISTO CHE Il corrispettivo per la concessione è costituito:

- dagli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso al museo, ai laboratori e alle degustazioni e dalla vendita del merchandising;
- da un contributo annuo erogato dal Comune di Acqualagna per assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ad integrazione degli introiti di cui al punto precedente; tale contributo sarà oggetto di offerta economica in ribasso in sede di gara, precisando fin d'ora che la misura del contributo posto a base di gara è pari a € 12.000,00 (oltre IVA se dovuta);
- da un contributo extra per le eventuali ore di apertura aggiuntive che si dovessero rendere necessarie a seguito della richiesta dell'amministrazione comunale o per esigenze del concessionario concordate con l'amministrazione stessa

RICHIAMATO l'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 Coordinato con il D.lgs. n.50/2017 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, specificatamente per quanto attiene all'affidamento di Lavori Servizi e Forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 dispone che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento degli stessi nel modo seguente – lett.b) ”per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori , o alle soglie di cui all'art.35 per le forniture e servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti , di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ”

DATO ATTO che ai fini di poter garantire una pluralità di offerta, da parte degli operatori economici, si reputa opportuno procedere alla scelta della Ditta affidataria della concessione della gestione del Museo del Tartufo e del Sistema Museale locale di Acqualagna, tramite procedura aperta in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

PRESO ATTO CHE la partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:

1. Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico deve soddisfare i **criteri di selezione** definiti a norma **dell'art. 83 del D.Lgs. n.50/2016**.

In particolare, ai fini della sussistenza dei **requisiti di idoneità professionale**, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono

-essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività oggetto della presente gara. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., deve essere presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo. In tale caso è necessaria la presentazione di copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti l'operatività del concorrente nel settore oggetto della presente gara;

Se l'operatore economico è una Cooperativa sociale, il concorrente deve essere iscritto:

- b) nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative** gestito dal Ministero delle Attività Produttive avvalendosi degli uffici delle Camere di Commercio (D.M. 23/06/2004 attuativo del D.Lgs. n.6/2003);
- c) all'Albo Regionale delle cooperative sociali** di cui alla L. n.381/91 (lettera A -B).

Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei

registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del citato decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. deve essere presentata la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. In tale caso è necessaria la presentazione di copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti l'operatività del concorrente nel settore oggetto della presente gara.

2. Requisiti di capacità economico finanziaria

-I concorrenti, al fine di dimostrare la propria **capacità economica e finanziaria**, dovranno possedere **idonee referenze bancarie**, rilasciate da **almeno due istituti** bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs n. 385/1993, attestanti la qualità dei rapporti in atto, la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto di credito e l'assenza di situazioni passive.

Le referenze bancarie dovranno essere prodotte in originale o copia conforme ai sensi di legge. In caso di partecipazione in raggruppamento, le referenze bancarie devono essere possedute dal mandatario. In caso di consorzio di concorrenti o GEIE, il requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio o dal Gruppo.

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- **avere regolarmente gestito**, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, **servizi museali** e/o di spazi dedicati alle attività didattiche e di valorizzazione enogastronomica per un importo complessivo, al netto di Iva, di almeno € 200.000,00; ovvero avere esperienza almeno quinquennale nelle attività di cui sopra.

Qualora il concorrente sia costituito:

- da operatore economico singolo o consorzio fra società cooperative i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui sopra dovranno essere soddisfatti dal consorzio nella misura del 100%, ovvero da soggetti di cui all'art.45 D.Lgs. n.50/2016 (raggruppamento temporaneo di soggetti o consorzio ordinario o GEIE o operatore economico stabilito in altri Stati membri), i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui sopra dovranno essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti il raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al dieci per cento del requisito e che il mandatario possieda il requisito ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui sopra dovranno essere posseduti complessivamente, fermo restando che il mandatario possieda il requisito ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria.

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi, ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. n.50/2016, che disciplina l'istituto dell'**avvalimento**. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipano sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Qualora l'operatore economico intenda ricorrere all'istituto dell'avvalimento, **le imprese ausiliarie dovranno compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste nella parte II sezione A e B, nella parte III, nella parte IV e nella parte VI**. Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione amministrativa contenuta nella busta A.

Le relative dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle stesse, qualora risultino mendaci, potranno derivare le conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo decreto.

In ogni caso di dichiarazioni mendaci, inoltre, la stazione appaltante, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, provvederà ad escludere il concorrente, ad escutere la garanzia e a trasmettere gli atti all'Autorità di Vigilanza per le eventuali sanzioni previste. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la "par condicio" fra i partecipanti alla gara, la Provincia di Pesaro e Urbino e/o, per essa, la Commissione di gara, si riservano di richiedere ai partecipanti, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui i concorrenti dovranno far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara.

PRESO ATTO che si ritiene obbligatorio, a pena di esclusione, il sopralluogo sui luoghi sede dei musei alla presenza del personale del Comune di Acqualagna (PU), al fine di prendere esatta cognizione delle condizioni delle stesse, delle loro caratteristiche dimensionali e qualitative - tipologiche degli spazi da gestire - con riferimento anche alle attività con esse compatibili che possono influire sulla determinazione dell'offerta. Qualora non fossero ancora conclusi i lavori di allestimento del museo del tartufo, il concorrente potrà comunque prendere visione degli elaborati progettuali a disposizione presso il RUP.

PRESO ATTO che non avendo questa amministrazione ancora mai gestito un sistema Museale si trova nell'impossibilità di redigere un piano economico finanziario.

VISTO l'art.107, commi 2 e 3, D.Lgs. 18.08.2000, n.267 in merito alla competenza degli atti di gestione attribuiti ai responsabili dei servizi;

75VISTO l'art.5, Legge 07.08.1990, n.241;

VISTO il vigente Statuto Comunale,

D E T E R M I N A

1) DI PROCEDERE alla scelta della ditta cui affidare la concessione della gestione del MUSEO DEL TARTUFO E DEL SISTEMA MUSEALE LOCALE DI ACQUALAGNA ” cig 75721629CO per un importo di Lavori a base d’Asta di € 61.500,00 al netto dell’IVA , per un periodo di anni tre, tramite espletamento di Procedura aperta in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2) DI APPROVARE il Capitolato Speciale di Appalto, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ;

3) DI IMPEGNARE le seguenti somme :

euro 30,00 per contributo da corrispondere all’ANAC;

euro 500,00 contributo da corrispondere alla SUA

imputandole al cap. 1036 del P.E.G. 2018 alla voce: “Spese per spettacoli e manifestazioni culturali diverse”, Imp. n. 326 e 327;

4)DI AFFIDARE alla Provincia di Pesaro e Urbino – Ufficio Appalti e Contratti l’espletamento delle procedure di gara dei lavori in oggetto in qualità di Stazione Unica Appaltante incaricata con Delibera di C.C. n.4 del 20.01.2014 e successiva Convenzione stipulata in data 12 Settembre 2017. Gli oneri da corrispondere alla S.U.A. sono previsti nel quadro economico dell’intervento approvato con Delibera di G.M. n. 60 del 23/10/2017;

5)DI PROCEDERE all’invio alla Stazione Unica Appaltante dell’intera documentazione progettuale in forma cartacea e telematica e di tutti gli atti propedeutici all’espletamento della procedura di gara;

6) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Torcolacci Antonella , Responsabile del 4° Settore – Area Tributi-Cultura del Comune di Acqualagna ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.n.50/2016;

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
TORCOLACCI ANTONELLA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **Favorevole**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.

Data 18-07-2018

Il Responsabile del Servizio
TORCOLACCI ANTONELLA

 Firmato

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria **Favorevole**, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo.

Data 18-07-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Magnanelli Luciano

 Firmato